

<b>REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CONTRIBUTO DI BONIFICA</b>
--

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, ha per oggetto la riscossione coattiva del Contributo di Bonifica di cui al R.D. n. 215 del 13/02/1933.

### **Art. 2 – Individuazione del tributo**

L'art. 10 del R.D. n. 215/1933 stabilisce che nella spesa delle opere di bonifica "sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza".

All'art. 21 dello stesso R.D. n. 215/1933 si precisa che "I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, (*omissis*). Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette".

La L.R. Toscana n. 34 del 05/05/1994 contenente "Norme in materia di bonifica" e ss.mm.ii. conferma la sussistenza di tale potere impositivo in capo ai consorzi di bonifica o alle comunità montane, ove i primi non siano costituiti.

### **Art. 3 – Recupero stragiudiziale dei crediti**

La Comunità Montana, prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, in base alle disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al RD n. 639/1910, può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati al contributo di bonifica.

A tal fine la Comunità Montana può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi sono interamente posti a carico del contribuente/utente moroso.

### **Art. 4 – Riscossione coattiva**

Ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997 (così come confermato dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 248 del 31/12/2007) se la riscossione coattiva del contributo di bonifica è affidata al concessionario del servizio di riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii.

Qualora la riscossione coattiva sia invece affidata ad altri soggetti terzi, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al RD n. 639/1910.

E' attribuita al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva del contributo.

Ad esclusione dei casi in cui il recupero risulti infruttuoso, i costi sono interamente posti a carico del contribuente/utente moroso.

### **Art. 5 – Limiti di esazione e di rimborso**

Non si procede alla riscossione coattiva e non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del debito sia inferiore ad € 12,00 (euro dodici).

Per la riscossione coattiva tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante dalla somma di più annualità di contributo. Tale importo minimo non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Sull'importo non si applica alcun arrotondamento.

### **Art. 6 – Rateazione del pagamento**

Ai contribuenti possono essere concessi, su specifica e motivata richiesta scritta, la rateazione dei pagamenti delle somme dovute, qualora l'ammontare complessivo del debito sia superiore ad € 300,00 (euro trecento), in rate mensili consecutive, di pari importo, fino ad un massimo di dodici rate.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine concesso per l'impugnazione del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) notificato per l'attivazione della procedura coattiva. Sulle rate sono dovuti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno calcolati sull'importo rateizzato.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione entro 60 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

### **Art. 7 – Interessi**

Il tasso di interesse da applicare per la riscossione e il rimborso del contributo è fissato in misura pari al tasso legale di interesse vigente, come determinato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile.

### **Art. 8 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore ed esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2010.

---